



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 9 agosto 1954, n. 844 che ha ratificato l'accordo culturale con l'Austria nonché il relativo Protocollo esecutivo vigente;

VISTO il D.P.R. 12 luglio 1949, n. 740 che ha ratificato l'accordo culturale con il Belgio nonché il relativo Protocollo esecutivo vigente;

VISTA la legge 30 luglio 1952, n. 1177 che ha ratificato l'accordo culturale con la Francia nonché il relativo Protocollo esecutivo vigente;

VISTA la legge 25 febbraio 1953, n. 124 che ha ratificato l'accordo culturale con la Gran Bretagna nonché il relativo Protocollo esecutivo vigente;

VISTO il D.P.R. 8 maggio 1959, n. 911 che ha ratificato l'accordo culturale con la Repubblica Federale di Germania nonché il relativo Protocollo esecutivo vigente;

VISTA la legge 4 gennaio 1957, n. 8 che ha ratificato l'accordo culturale con la Spagna nonché il vigente Memorandum d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Ministerio de Educaciòn, Cultura y Deporte;

VISTO l'accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo d'Irlanda del 9.11.1984 nonché il relativo Protocollo esecutivo vigente;

CONSIDERATO che gli accordi culturali, ratificati con le norme succitate, prevedono l'attuazione su base annuale di scambi di assistenti di lingue straniere;

VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 29 - prot. N. 464 del 5 marzo 2004, concernente indicazioni e istruzioni relative al Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;

VISTO il precedente Decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione n. 513 del 24/4/2020, relativo all'anno scolastico 2020/2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che dispone sul cap. 1308/1 un'assegnazione di competenza e cassa di € 1.020.523,00 per l'es. fin. 2021 e di € 1.020.523,00 per l'es. fin. 2022;

VISTA la disponibilità sul Capitolo di bilancio n. 1308/1 "Posti di assistente di lingue straniere istituiti nelle scuole italiane in esecuzione di accordi culturali o di scambi sul piano bilaterale" pari a € 422.264,69 in termini di competenza e cassa per l'a.f. 2021 e di € 1.020.523,00 in termini di competenza e cassa per l'a.f. 2022;

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n.1 convertito con legge 5/3/2020 n.12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca con particolare riferimento all'art. 4, comma 1 e 7;

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166 , con il quale è stato adottato il "Regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

VISTA la nota del 23.7.08, prot.n. 954-111702/2008 nella quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Sez. fiscalità internazionale e finanziaria in risposta all'interpello 954-293/2008, concernente l'interpretazione dell'art. 3 comma 3-lett. D-ter del DPR n. 917 del 1986, esprime parere favorevole a considerare i compensi in questione assimilabili a borse di studio, quindi non assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP di questo Ministero;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Affari Internazionali 6 maggio 2009 con il quale, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, è stato rideterminato il compenso mensile da corrispondere agli assistenti di lingua straniera in € 850,00 totalmente a carico di questo Ministero (gravante sul cap. 1308/1), lasciando, invece, a carico degli istituti scolastici assegnatari, l'onere della stipula di una assicurazione sanitaria per l'intero periodo;

RITENUTO di poter offrire n. 165 posti di assistente di lingua straniera ai Governi dei Paesi sopra citati per l'anno scolastico 2021/2022;

RITENUTO che, anche per l'anno scolastico 2021/2022, occorra dare esecuzione agli accordi anzidetti;

TENUTO conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID19 e delle relative disposizioni normative consequenziali nonché della possibilità di svolgere l'attività a distanza;

DECRETA

ART. 1

Per l'anno scolastico 2021/2022, questo Ministero offre ai Governi dei Paesi citati nelle premesse posti di assistenti di lingue straniere nel numero a fianco di ciascuno indicato, per un totale di 165 unità così ripartiti: Austria n. 15, Belgio (Comunità francofona) n. 3, Francia n. 78, Regno Unito n. 34, Irlanda n.5, Repubblica Federale di Germania n. 15, Spagna n. 15.

Gli assistenti di lingue straniere sono, di norma, studenti universitari in lingua italiana o romanza, iscritti nelle università dei Paesi suddetti e selezionati dalle competenti autorità dei Paesi stessi che provvedono a segnalarne i nominativi a questo Ministero, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione.

ART. 2

Verranno assegnati alle istituzioni scolastiche italiane individuate dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali solo gli assistenti segnalati dalle competenti autorità dei Paesi di provenienza.

L'assegnazione degli assistenti di lingue straniere alle scuole di destinazione è annuale e, di norma, non rinnovabile, fatte salve eventuali necessità di copertura di posti resi vacanti ed in assenza di candidature di riserva per i posti medesimi.

Per quanto riguarda l'anno scolastico 2021/2022, i periodi di attività degli assistenti di lingua straniera in Italia saranno i seguenti:

Paese di provenienza dell' assistente Lingua; durata dell' attività:

Austria Tedesco 1° ottobre 2021 - 31 maggio 2022

Belgio Francese 1° ottobre 2021 - 31 maggio 2022

Francia Francese 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022

Irlanda Inglese 1° ottobre 2021 - 31 maggio 2022

R.F. di Germania Tedesco 1° ottobre 2021 - 31 marzo 2022

Regno Unito Inglese 1° ottobre 2021 - 31 maggio 2022

Spagna Spagnolo 1° ottobre 2021 - 31 maggio 2022

Il termine del 31 marzo 2022 per gli assistenti di lingua tedesca provenienti dalla R.F. di Germania consegue alle sollecitazioni dell'autorità tedesca, che ha più volte segnalato l'opportunità di limitare in



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

via generale sino a tale data l'attività dei loro assistenti, stante la difficoltà di reperire candidature disponibili a svolgerla oltre l'inizio del secondo semestre dell'anno accademico nella R.F. di Germania. Poiché gli scambi di assistenti di lingue straniere hanno finalità unicamente culturali e di studio, l'assegnazione di assistenti a scuole statali italiane non instaura alcun rapporto di lavoro e l'attività degli assistenti presso dette scuole non dà titolo, in Italia, a valutazione ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a trattamenti di carattere previdenziale.

L'assegnazione dei fondi avverrà di massima in due soluzioni: nel mese di ottobre 2021 sarà erogato un acconto subordinato all'accettazione dell'incarico da parte dell'assistente e, nel mese di marzo 2022, sarà erogato il saldo previa richiesta dell'istituto scolastico assegnatario.

Agli assistenti di lingue straniere sarà corrisposta la borsa di studio in ratei mensili di € 850,00 totalmente a carico di questo Ministero.

La spesa necessaria per la corresponsione delle borse di studio, ammontante ad € 1.030.200,00, graverà per un importo di euro 420.750,00 sul Cap. 1308/1 nell'esercizio finanziario 2021 per l'erogazione degli acconti e per un importo di euro 609.450,00 nell'esercizio finanziario 2022 per l'erogazione dei saldi. Agli assistenti di lingue straniere verrà assicurata l'assistenza sanitaria nel rispetto del principio di reciprocità previsto dalla normativa internazionale. Pertanto, a carico del bilancio delle scuole assegnatarie di assistente di lingua straniera, verrà imputata la spesa relativa alla stipula di eventuali contratti di assicurazione sanitaria a favore degli assistenti che non vengono muniti dal proprio Paese di origine di titolo che garantisca completa assistenza sanitaria all'estero, idoneo per il soggiorno in Italia secondo le norme qui vigenti.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo